



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
(PROVINCIA DI ROMA)

SETTORE I - SERVIZIO II
DETERMINAZIONE

N. 70/13 DEL 04.07.2014

OGGETTO: Rimborso spese legali . Procedimento penale n. 1291/13 RGNR.

II RESPONSABILE

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Premesso che ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27/12/2013, per l'anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sul'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Che per tale motivo ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgv. 267/2000 vige l'esercizio provvisorio automaticamente autorizzato sino a tale termine;

Che ai sensi del comma 1 del medesimo articolo possono essere assunte mensilmente, spese nella misura di un dodicesimo dell'importo stanziato nel bilancio preventivo esercizio 2013 per ogni intervento di spesa, facendo salve le spese tassativamente previste dalla legge e non frazionabili;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 07/11/2013, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013, il Bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati, vigente nelle more dell'approvazione del Peg 2014;

Premesso che [REDACTED], dipendente del Comune di Albano Laziale in qualità di dirigente del Settore IV tecnico urbanistico all'epoca dei fatti (anno 2004) è stato indagato nel procedimento penale n. 1291/13 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica di Velletri per il reato di cui all'art. 323 c.p. per rispondere del rilascio del permesso di costruire n. 40/04, avente ad oggetto la costruzione di un edificio a destinazione convitto in contrasto con l'art. 29 REC,

Che, con nota prot. n. 11953 del 12.03.2013, [REDACTED] comunicava il nominativo del proprio difensore di fiducia, avv. Fabrizio Federici,

Vista la nota prot. n. 53206 del 17.12.2013, con la quale [redacted] comunica, allegandolo, decreto di archiviazione, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Velletri in data 13.11.2013,

Visti gli artt. 16 del DPR 191/1979, 22 del DPR 347/1983, 67 del DPR 268/1987, 50 del DPR 333/1990 e da ultimo l' art. 28 del CCNL del 14.09.2000,

Precisato che, ai fini del sostegno alle spese di giudizio, la norma prevede un rimborso al dipendente, non come atto automatico, ma in presenza di alcuni imprescindibili presupposti e cioè:

- 1) fatti ed atti connessi all' espletamento dei propri compiti istituzionali e d' ufficio : deve esistere connessione tra la vicenda giudiziaria e le funzioni rivestite di pubblico ufficiale, e cioè il comportamento che ha dato luogo al giudizio deve essere compiuto nell' esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente, così da rilevare un nesso tra adempimento del dovere e compimento dell' atto, escludendo la "mera occasione di servizio", vale a dire tutte quelle condotte poste in essere "in occasione" del servizio, ma che non sono riferibili in alcun modo alla P.A., bensì a motivi personali. Il requisito in questione dunque può ritenersi sussistere solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell' agire del pubblico dipendente direttamente all' amministrazione di appartenenza .
- 2) assenza di conflitto di interessi: tra gli atti compiuti dal funzionario e l' Ente, sotto il profilo della violazione dell' interesse dell' Ente ad una gestione conforme al principio del buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.).
- 3) assoluzione con formula "piena": la conclusione del procedimento deve portare ad una ampia esclusione di responsabilità, che non comprende la prescrizione od altre formule meramente processuali. Nel caso di assoluzione perché il fatto non costituisce reato viene valutata l'assenza di conflitto con l' Ente.

Dato atto che, nel caso in esame, il procedimento si è concluso con la archiviazione, per cui sussistono i requisiti previsti,

Ritenuto quindi opportuno procedere al rimborso delle spese sostenute [redacted], come da parcella dell' avv. Fabrizio Federici, con studio in via Lata 217/E, Velletri, P.IVA 05271131004, CF FDRFRZ67E26H501A, allegata alla richiesta di rimborso, congiuntamente alla relazione finale con il dettaglio delle attività forensi svolte, integrata da nota prot. n.5153 del 4.02.2014, con allegata fattura n. 4/14 del 23.01.2014 per un totale di euro 6.978,40 , di cui euro 5.500,00 per onorari, euro 220,00 per 4% cpa, euro 1.258,40 per iva 22%, così come definito in sede di valutazione della congruità, in relazione alla delicatezza del caso ed alla difficoltà delle questioni trattate, Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA

Per quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

- 1) di rimborsare [redacted], dipendente del Comune di Albano Laziale all' epoca dei fatti contestatigli penalmente (procedimento n. 1291/13 RGNR), la somma di euro 6.978,40
- 2) di imputare tale somma sul cap. 440/10 del bilancio provvisorio esercizio 2014 in conto residui 2013 imp. n.1847/13
- 3) di liquidare la somma al dipendente, con quietanza all' avv. Fabrizio Federici, effettuando a tal scopo mandato [redacted]
- 4) di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i successivi provvedimenti.

Il Responsabile Settore I – Servizio II
Dott.ssa Mariella Sabadini



